

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1423

## PROPOSTA DI LEGGE

### **d'iniziativa del Deputato ABATE**

*Presentata il 27 maggio 1964*

Riduzione dell'orario settimanale dei professori ordinari delle scuole secondarie incaricati d'insegnamento presso le Università e gli Istituti superiori

ONOREVOLI COLLEGHI! — I provvedimenti emanati nel corso dell'ultima e dell'attuale legislatura a favore dello sviluppo della pubblica istruzione hanno impresso un poderoso impulso all'attuazione del programma stabilito dall'articolo 34 della Costituzione, dove si afferma: «l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

La recente istituzione della scuola media unificata, che comporta da parte degli organismi rappresentativi della sovranità popolare e da parte del Governo l'impegno operoso in una serie vastissima di problemi relativi all'organizzazione capillare e all'amministrazione di questo importantissimo settore della pubblica istruzione, assicurando a tutti i giovani, anche se privi di mezzi, la possibilità di attendere gratuitamente agli studi inferiori per almeno 8 anni, costituisce il principio di una realizzazione il cui altissimo valore sociale è stato autorevolmente riconosciuto da illustri parlamentari, da insigni docenti, dalle famiglie interessate e da tutti i cittadini che hanno a cuore il potenziamento della pubblica istruzione e il buon andamento degli studi in Italia.

I saggi provvedimenti emanati fino a questo momento, lo studio dei piani di riforma della scuola e dell'ordinamento degli studi dimostrano quanto siano sensibili a questi problemi gli onorevoli colleghi che si sono interessati della vita della pubblica istruzione e della istituzione della scuola media unificata. Della operosità intensa, della buona volontà e degli sforzi compiuti dal Governo e dagli onorevoli colleghi, in questo campo, nel corso dell'ultima e dell'attuale legislatura, l'opinione pubblica ha dato pienamente atto. Vorremmo però richiamare, se ci è consentito, l'attenzione degli onorevoli colleghi su un aspetto particolare del programma relativo all'attuazione del citato articolo 34 della Costituzione: su un aspetto che, mentre si inserisce nel piano generale di riforma della pubblica istruzione, appare intimamente collegato al problema della istituzione della scuola media unificata. La realizzazione del piano della scuola media unificata, che coinvolge interessi di così vasta portata in tutti i settori della pubblica amministrazione, non può non ripercuotersi immediatamente sugli altri settori della pubblica istruzione, con effetti particolarmente gravi che debbono essere accuratamente esaminati e proposti, con la massima sollecitudine, all'attenzione dei legislatori. L'attuazione della scuola media unificata e lo sviluppo generale della pubblica istruzione inferiore rappresentano in-

fatti un problema che è indissolubilmente connesso con quello dell'istruzione superiore e dell'istruzione universitaria; al punto che, se si volesse pensare di attuare il programma che prevede l'istruzione inferiore obbligatoria per almeno 8 anni, senza tener conto della profonda incidenza che la nuova istituzione ha sul settore dell'istruzione universitaria, si rischierebbe di vedere presto la propria opera ed il proprio programma destinati all'insuccesso, con grave disappunto e insoddisfazione di tutte le parti interessate.

Il punto che, onorevoli colleghi, ci onoriamo di sottoporre alla vostra benevola considerazione, è quello relativo alla preparazione professionale dei giovani universitari che tra breve dovranno prestare la propria opera, in qualità di docenti, nella nuova scuola media inferiore. Secondo i dati raccolti da fonti bene informate si ritiene che fino al 1975 saranno necessari complessivamente per rispondere alle esigenze della scuola media ben 355.000 insegnanti, così ripartiti: 190.000 per la scuola media e 165.000 per le scuole secondarie superiori. Se si considera che entro tale periodo l'opera di un certo numero di docenti verrà a mancare per varie ragioni, che sarà necessario sostituire gli insegnanti che attualmente non sono provvisti del titolo specifico di studio (circa 30.000), si può calcolare che al 1975 si potrà fare affidamento sull'opera prestata da 75.000 circa degli attuali 180.000 insegnanti secondari: si pone perciò in tutta la sua urgenza, ai fini del buon funzionamento e della riorganizzazione delle strutture della scuola media e dell'istruzione inferiore, il problema della formazione e della qualificazione di ben 280.000 nuovi professori che dovranno essere assorbiti entro 10 anni.

Il compito delicatissimo della preparazione professionale di codesto nuovo organico di docenti della scuola media è affidato all'opera dei docenti universitari. Nell'ambito degli istituti universitari dovrà essere forgiata la preparazione culturale, didattica e scientifica di un corpo così numeroso di giovani docenti, nel senso di responsabilità e nella preparazione professionale dei quali va riposta piena fiducia, se si vuole che l'istruzione inferiore ed in particolare l'istituzione della scuola media unificata diano i risultati sperati che si attendono, e se si vogliono stabilire le premesse perché tutti i problemi essenziali della pubblica istruzione in Italia vengano avviati, a breve o a lunga scadenza, a felice soluzione; poiché è chiaro che tra i problemi relativi all'istruzione inferiore e quelli relativi alla

istruzione superiore universitaria non c'è soluzione di continuità: vuoi sul piano didattico, vuoi sul piano della concreta organizzazione, tutti sono legati da un rapporto di reciproca interdipendenza.

Occorre quindi, ai fini suddetti, potenziare l'efficienza degli organismi dell'istruzione universitaria, irrobustirne, con provvedimenti solleciti e opportuni le strutture, garantire in particolare a tutti i docenti universitari la possibilità di dedicare la parte migliore di se stessi al lavoro dei propri istituti nell'ambito della vita dell'università, perché possano con più alto senso di responsabilità rivolgere la propria opera all'arduo compito della preparazione professionale dei futuri docenti della scuola media. La questione si pone in particolare per tutti quei docenti universitari, che, forniti dell'abilitazione alla libera docenza, sono incaricati presso una università ma non fruiscono ancora di uno stato giuridico definitivo che fissi stabilmente il proprio rapporto di lavoro e costituiscono oggi in Italia la parte decisamente prevalente del corpo dei docenti universitari. La benemerita categoria dei liberi docenti è rappresentata soprattutto da professionisti che solo a prezzo di gravi sacrifici personali, di sistematiche rinunce, attraverso lunghissimi anni di assoluta dedizione allo studio ed alla ricerca scientifica sono giunti a conseguire il titolo dell'abilitazione alla libera docenza, poiché hanno dovuto, in generale, fare affidamento esclusivamente sulle proprie forze e provvedere al gravoso compito dell'approfondimento della propria cultura, mentre sono stati obbligati a procurarsi con impegni lavorativi di natura assai spesso del tutto distinta o estranea agli interessi e agli orientamenti culturali degli studi prediletti ed alla propria carriera universitaria, un tenore di vita che, in molti casi è appena decoroso o a malapena adeguato alle proprie esigenze. Di questo spirito di abnegazione dei liberi docenti, che hanno intrapreso l'arduo cammino della ricerca scientifica e della carriera accademica e che prestano servizio in qualità di incaricati presso una università o istituti superiori, è opportuno e doveroso, onorevoli colleghi, dare pieno riconoscimento agli interessati e riconfermare il giudizio lusinghiero espresso da illustri esperti di problemi della pubblica istruzione e della vita universitaria, sull'opera preziosa svolta dalla benemerita categoria. Ci sia consentito, a questo proposito, ricordare che un numero considerevolissimo di liberi docenti che attualmente ricopre incarichi dell'insegnamento di discipline fondamentali

presso una università o istituti superiori, è tenuto al tempo stesso a prestare normale servizio in cattedre di scuola media statale, in qualità di professore di ruolo, senza poter fruire di alcun beneficio che consenta loro di poter assolvere gli obblighi e le mansioni derivanti dagli impegni lavorativi presso la università, con il minimo di serenità indispensabile. Il problema è particolarmente grave per quei liberi docenti che, incaricati dell'insegnamento di discipline fondamentali presso una università, ricoprono una cattedra di ruolo della scuola media che comporta, come nel caso della cattedra di materie letterarie del ginnasio superiore, un orario settimanale di ben 18 ore di lezioni e l'obbligo della correzione di numerosissimi compiti scritti. Se è giusto e opportuno che il Ministero della pubblica istruzione si avvalga, per provvedere alle necessità della istruzione universitaria, dell'opera preziosa della foltissima schiera di docenti che siano qualificati ed abbiano superato le prove per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera docenza, è altresì umano ed equo emanare con la massima sollecitudine provvedimenti che accordino a tutti i docenti, che solo a prezzo di gravi sacrifici personali e spesso con grave nocumento per la propria salute fisica possono svolgere la propria duplice funzione di professori di ruolo in cattedre della scuola media statale e di incaricati dell'insegnamento di discipline fondamentali presso l'università, il minimo beneficio, la riduzione dell'orario delle lezioni settimanali della scuola media; detto beneficio, mentre rappresenterebbe un lievissimo onere per il bilancio dello Stato, consentirebbe a tutti gli interessati di potersi dedicare con la serenità indispensabile, con maggiore severità d'impegno, alla delicatissima opera volta alla formazione professionale dei futuri docenti della scuola media e di guardare con fiducia al problema della propria carriera scientifica ed accademica e del proprio aggiornamento culturale. Appare subito evidente che la concessione del beneficio dell'orario ridotto ai liberi docenti incaricati, che ricoprono cattedre di ruolo della scuola media statale, non si risolverebbe in un beneficio di ordine strettamente personale ma approderebbe, in conseguenza di quanto esposto sul rapporto di reciproca interdipendenza dei vari settori della pubblica istruzione, a risultati altamente fruttuosi per l'intera vita della scuola pubblica e assai apprezzati da tutta la società, che è particolarmente sensibile, in questo periodo di poderoso sviluppo della scuola pubblica in Italia, al buon andamento dei nostri studi.

Non mancano i provvedimenti, sia pure di carattere parziale, che testimoniano della volontà operosa e della viva sensibilità del Ministero della pubblica istruzione di fronte al cruciale problema di una sistemazione decorosa dei liberi docenti che sono incaricati dell'insegnamento di discipline fondamentali presso le università ed appartengono alla categoria dei professori di ruolo della scuola media statale; come si può rilevare dalle disposizioni contenute in due articoli di legge, che si riferiscono alla concessione di comandi a presidi e professori di scuola media e che qui si riportano:

Articolo 22, legge 18 marzo 1958, n. 311. Al Ministro per la pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di istituti d'istruzione media, sempreché il preside o professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario di insegnamento di disciplina fondamentale.

La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti d'istruzione media, comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza ».

Articolo 7, legge 26 gennaio 1962, n. 16.

« L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale ».

Occorre rilevare ancora, per citare un altro dei provvedimenti di cui si avvale il Ministero della pubblica istruzione, al fine di agevolare l'opera didattica e l'attività scientifica svolta dai docenti universitari, che il Ministero ha la facoltà di concedere di anno in anno, su richiesta degli interessati, una riduzione dell'orario settimanale delle lezioni a favore dei professori di ruolo della scuola media, che siano forniti del titolo dell'abilitazione alla libera docenza e siano incaricati dell'insegnamento di discipline fondamentali presso una università o istituto superiore. Ma le disposizioni attualmente in vigore, come quelle sopra ricordate, per cui il Ministro ha la facoltà di concedere il beneficio

della riduzione dell'orario settimanale delle lezioni, ovvero il beneficio del comando soltanto ad un numero ben limitato o rigorosamente determinato dei docenti universitari, purché si trovino in particolari condizioni, rappresenta una soluzione evidentemente parziale del problema, che non può soddisfare in alcun modo le profonde istanze di rinnovamento e di un vasto programma di riforme che la prorompente espansione della pubblica istruzione inferiore ed universitaria dei nostri giorni pone come urgente ed indilazionabile. È doveroso, a questo proposito, osservare che di fronte alle condizioni di coloro i quali appartengono alla cerchia troppo esigua dei liberi docenti incaricati che godono, spesso da vari anni, del beneficio della concessione dell'orario ridotto della scuola media ovvero del comando, appare palese, in conseguenza della applicazione delle disposizioni di cui sopra, la sperequazione delle condizioni di lavoro della foltissima schiera degli altri liberi docenti incaricati che, pur prestando nell'ambito dell'università il medesimo lavoro dei primi, non godono di alcun beneficio del tipo sopra ricordato e sono costretti, ci si consenta di ritornare sull'increscioso aspetto della questione, con grave nocumento per la propria salute fisica, a sopportare, al tempo stesso, l'onere gravissimo delle due intere prestazioni di lavoro, presso la scuola media e l'università. La suddetta disparità di trattamento tra i liberi docenti che godono della concessione del beneficio della riduzione dell'orario settimanale delle lezioni ovvero del comando, da una parte, ed i liberi docenti che sono esclusi da qualsivoglia beneficio, dall'altra, non può essere, onorevoli colleghi,

in alcun modo sottovalutata, nell'interesse generale del buon andamento degli studi, da tutti i legislatori che seguono con viva passione ed alto senso di responsabilità il complesso problema dello sviluppo della pubblica istruzione nel nostro Paese ed hanno a cuore l'avvenire dei giovani che attendono agli studi dell'ordine inferiore e dell'ordine universitario e dei cittadini che impegnano le proprie migliori energie nell'arduo compito della ricerca scientifica, fattore essenziale del progresso della nostra civiltà. Occorre emanare con grande sollecitudine nuovi provvedimenti generali atti a promuovere una risoluzione integrale del problema, per cui ai liberi docenti tutti, senza distinzione, che siano incaricati, presso una università statale o riconosciuta dallo Stato, dell'insegnamento di una disciplina fondamentale identica o affine alla disciplina cui si riferisce la libera docenza, venga accordata, incondizionatamente, di anno in anno, su richiesta degli interessati, una congrua riduzione dell'orario settimanale delle lezioni della scuola media.

Confidando nella benevolenza e nella comprensione di tutti gli onorevoli colleghi verso questa categoria di professionisti che a prezzo di sacrifici e di amarezze personali offrono il proprio generoso, appassionato contributo e la propria preziosa collaborazione per l'attuazione del programma previsto dall'articolo 34 della Costituzione, dedicandosi con abnegazione alla formazione professionale dei futuri docenti della scuola media e che attendono dalle Assemblee rappresentative della sovranità popolare un gesto di giustizia e di solidarietà, ci onoriamo di presentare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Tutti i professori di ruolo ordinari in cattedre della scuola statale dell'ordine secondario, che siano forniti dell'abilitazione alla libera docenza e siano incaricati dell'insegnamento di una disciplina fondamentale identica o affine a quella cui si riferisce la suddetta abilitazione, presso una università statale ovvero riconosciuta dallo Stato, hanno diritto, incondizionatamente, alla concessione del beneficio di una congrua riduzione dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola statale dell'ordine secondario.

Il suddetto beneficio comporta la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni nella misura di un minimo di sette ore e di un massimo di nove ore per ciascuna settimana, da stabilirsi di volta in volta da parte del Provveditorato agli studi, nella cui circoscrizione prestano servizio i liberi docenti interessati.

### ART. 2.

Il beneficio della riduzione dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola statale dell'ordine secondario di cui all'articolo 1 della presente legge viene concesso di volta in volta, per la durata dell'intero anno scolastico, dietro richiesta dei liberi docenti interessati, che inoltreranno domanda nel mese di maggio al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria, tramite l'Università presso cui sono incaricati.

Il godimento effettivo del beneficio suddetto avrà inizio con il primo novembre del medesimo anno solare in cui è stata presentata la domanda in questione.

### ART. 3.

Il servizio prestato dai professori di ruolo ordinario in cattedre della scuola statale dell'ordine secondario in virtù dell'applicazione dell'articolo 1 di cui alla presente legge, con il beneficio della riduzione d'orario, sarà perfettamente equiparato, ai fini della corresponsione dello stipendio mensile e di tutti gli altri emolumenti spettanti, a tenore delle vigenti disposizioni relative allo stato giu-

ridico economico ed amministrativo dei professori di ruolo ordinari di cattedre di scuola statale dell'ordine secondario e del relativo trattamento di quiescenza ed assistenza, al servizio prestato con il normale orario settimanale fissato dalle vigenti norme per le varie cattedre di scuola statale dell'ordine secondario.

ART. 4.

I professori di ruolo ordinari in cattedre di scuola statale dell'ordine secondario, nel periodo in cui godranno del beneficio dell'orario ridotto di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, avranno diritto, in quanto incaricati dell'insegnamento di discipline fondamentali presso una università o istituto superiore, alla corresponsione mensile delle retribuzioni e degli emolumenti, nella misura ridotta prevista dalle tabelle attualmente in vigore per la corresponsione delle retribuzioni mensili competenti ai liberi docenti incaricati presso una università statale dell'insegnamento di discipline fondamentali, che siano al tempo stesso professori di ruolo ordinari in cattedre di scuola statale dell'ordine secondario ovvero impiegati di ruolo nelle altre amministrazioni dello Stato.

ART. 5.

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro saranno emanate, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della stessa.

ART. 6.

Delle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.